

Ordinanza del Tribunale di primo grado 20 aprile 2009 — Murnauer Markenvertrieb/UAMI — Fitne Gesundheit und Wellness (Notfall Bonbons)

(Causa T-372/08) ⁽¹⁾

(Marchio comunitario — Domanda di nullità — Revoca della domanda di nullità — Non luogo a statuire)

(2009/C 167/22)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Murnauer Markenvertrieb GmbH (Trebur, Germania) (rappresentanti: avv.ti H. Daniel e O. I. Haleen)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schöffner, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Fitne Gesundheit und Wellness GmbH (Salzhemmendorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. De Zorti, T. Grimm e M. Koch)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 10 luglio 2008 (procedimento R 909/2007-1), relativa ad un procedimento di nullità tra la Murnauer Markenvertrieb GmbH e la Fitne Gesundheit und Wellness GmbH

Dispositivo

- 1) Non occorre più statuire sul ricorso.
- 2) La Murnauer Markenvertrieb GmbH e la Fitne Gesundheit und Wellness GmbH sono condannate a sopportare le proprie spese nonché, ciascuna, la metà delle spese dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni emodelli).

⁽¹⁾ GU C 313 del 6.12.2008.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 23 aprile 2009 — New Europe/Commissione

(Causa T-383/08) ⁽¹⁾

(Irricevibilità del ricorso per vizio di forma — Designazione della ricorrente — Persona giuridica di diritto privato — Mandato — Irricevibilità manifesta — Intervento)

(2009/C 167/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: New Europe (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. A.-M. Alamanou)

Convenuto: Commissione delle Comunità europee

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione adottata in forma di lettera datata 2 luglio 2008, che nega alla ricorrente l'accesso ai nomi delle società e degli individui citati nei documenti divulgati dalla Commissione relativi al cosiddetto caso «Eximo»

Dispositivo

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) La ricorrente sopporterà le proprie spese.
- 3) Non occorre statuire sulla domanda d'intervento presentata dal Garante europeo della protezione dei dati.

⁽¹⁾ GU C 301 del 22.11.2008.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 21 aprile 2009 — Winzer Pharma/UAMI — Alcon (OFTAL CUSI)

(Causa T-462/08) ⁽¹⁾

(Marchio comunitario — Revoca della decisione della commissione di ricorso — Non luogo a statuire)

(2009/C 167/24)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Dr. Robert Winzer Pharma GmbH (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. S. Schneller)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Alcon Inc. (Hünenberg, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti J. Isern Jara e M. Vidal-Quadras Trias de Bes)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 17 luglio 2008 (procedimento R 1471/2007-1), relativa ad un'opposizione tra la società Dr. Robert Winzer Pharma GmbH e la Alcon Inc.

Dispositivo

- 1) Non occorre più statuire sul ricorso.
- 2) Il convenuto sopporterà le proprie spese nonché quelle della ricorrente.
- 3) L'interveniente sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 327 del 20.12.2008.